

33921-22



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
consentire le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 102  
d.lgs. 197/03 in quanto  
 di ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da

UDIENZA PUBBLICA

del 09/05/2022

Gerardo Sabeone      Presidente

Sent. n. 1241/22

Angelo Caputo

Paola Borrelli

R.G. n. 42853/2021

Daniela Bifulco

Elena Carusillo      Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis)

avverso la sentenza emessa il 06/05/2021 dalla Corte di Appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dalla dott. ssa Elena Carusillo;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Perla Lori, che ha concluso chiedendo la declaratoria di annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del 10 luglio 2019 con la quale il Tribunale di Trapani ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 612, commi primo e secondo, e 582 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione.

2. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali a pena di nullità in relazione agli artt. 178, comma 1, lett c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., il difensore di (omissis) avv. (omissis), lamenta l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza del 06 maggio 2021 dinanzi alla corte territoriale all'avv. (omissis), domiciliatario, nominato dall'imputato per il giudizio di appello, con revoca della precedente nomina ad altro difensore.

Si legge nel ricorso che:

in data 23 novembre 2019, l'avv. (omissis) difensore di fiducia e domiciliatario del (omissis) nel corso del giudizio di primo grado interponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Trapani;

in data 19 gennaio 2020, l'imputato, con atto depositato in cancelleria il 27 gennaio 2020, previa revoca del precedente difensore di fiducia, nominava l'avv. Benedetto Rugginiello, presso il quale eleggeva domicilio;

il decreto di citazione per il giudizio di appello, fissato per il 06 maggio 2021, veniva notificato in data 29 dicembre 2020 all'avv. (omissis) la cui nomina era stata revocata, anziché al nuovo difensore avv. (omissis) che, tuttavia, presente all'udienza dinanzi alla corte territoriale, senza nulla eccepire, formulava le richieste difensive.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è fondato nei limiti di cui in seguito si dirà.

2. All'udienza del 06 maggio 2021, celebrata dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. (omissis), svolgeva



l'attività difensiva senza nulla eccepire in merito all'omessa notifica, in proprio e quale domiciliatario dell'imputato, del decreto di citazione.

3. In proposito, osserva il Collegio che se è vero che l'omesso avviso al difensore di fiducia ritualmente nominato determina la nullità dell'avviso stesso, è anche vero che nel caso in cui, nonostante l'omesso avviso, il difensore di fiducia comunque presenti all'udienza, la nullità, che è di ordine generale ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., deve essere dedotta o rilevata a pena di decadenza entro la pronuncia della sentenza d'appello (Sez. 2, n. 3945 del 12/01/2017, Clemente, Rv. 269058).

L'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., infatti, limita gli effetti insanabili del vizio al solo caso in cui l'omissione dell'avviso abbia determinato l'assenza del difensore di fiducia nominato dall'imputato (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199).

Pertanto, priva di pregio è la censura di nullità, oggi formulata in merito all'omessa notifica dell'udienza del 06 maggio 2021, fissata per il giudizio di appello, al difensore di fiducia dell'imputato che, all'epoca, era l'avv. (omissis)

Invero, nel caso di specie, l'avv. E (omissis), nominato dall'imputato con revoca del precedente difensore, pur non essendo stato ritualmente avvertito, partecipava all'udienza dinanzi alla corte di appello ed esercitava l'attività difensiva, senza nulla eccepire.

4. Fondata è la censura formulata in merito alla omessa notifica all'imputato, domiciliato presso l'avv. (omissis) dell'udienza fissata per il giudizio di appello.

Invero, dal verbale di udienza del 06 maggio 2021, il (omissis) indicato come "libero", non risulta presente, né assente.

Ciò posto, se è vero che la presenza del difensore di fiducia, domiciliatario, avv. (omissis) ha avuto un effetto sanante per la posizione del medesimo, è anche vero che tale presenza non può produrre un analogo effetto quanto alla posizione dell'imputato.

Invero, l'omessa notificazione all'imputato dell'avviso per l'udienza è causa di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.



4. Dalle suesposte considerazioni consegue l'annullamento con rinvio della sentenza in verifica ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, perché accerti la regolarità della notifica all'imputato, domiciliato presso il difensore avv. E (omissis)

5. Va disposta, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone coinvolte nella vicenda.

**P.Q.M.**


Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52, d.lgs. 196/'03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 09/05/2022.

Il Consigliere estensore

Elena Carusillo



Il Presidente

Gerardo Sabeone

